

# Ma chi vende in fabbrica non può fare lo 007

di **Raffaele Rizzardi**

**I**l principio di buona fede vale sia per il Fisco che per il contribuente. Si tratta di una regola generale, che in alcuni Paesi è formalizzata nello Statuto del contribuente, cioè in un atto normativo a valenza costituzionale, anche se in Italia è attuato con legge ordinaria e che, al Forum della Confédération fiscale européenne di aprile 2008, verrà proposto in termini di un'unica normativa Ue.

Le sentenze della Corte di giustizia europea, emesse ieri, valorizzano la buona fede del contribuente, che non può essere scalfita da successive indagini fiscali sul comportamento della controparte, il cliente. Indagini che il fornitore non può esperire non avendo i poteri istruttori dell'amministrazione finanziaria.

Se però il contribuente è in mala fede, mediante la costruzione di un'operazione elusiva, o è colluso con la controparte, non può pretendere che l'amministrazione debba accettare gli aspetti fiscali generati in modo improprio. Nella sentenza Halifax del 2006 (causa C-255/02), un soggetto esente aveva creato delle società di costruzione, per detrarre l'Iva sui lavori, diritto che la Corte ebbe a negare, nonostante l'aspetto formale della posizione relativa alla sola società di costruzione.

Le tre nuove sentenze dei giudici Ue si occupano della prova dell'uscita dallo Stato per le cessioni intracomunitarie, condizione per la non imponibilità dell'operazione. Questo elemento determina un rilevante rischio per l'operatore che vende franco propria fabbrica, quando cioè l'acquirente estero viene a ritirare la merce con i suoi mezzi, impegnandosi a farla uscire dal territorio dello Stato. Molti rimpiangono addirittura le vecchie procedure doganali che avranno avuto un costo, ma per lo meno avrebbero consentito la disponibilità di una prova dell'uscita del bene.

Il caso più significativo e spesso ricorrente è quello trattato nella sentenza C-409/04: il fornitore dispone dei documenti di trasporto, i modelli Cmr, apparentemente regolari, ma poi riscontrati falsi dai verificatori (targhe di veicoli inesistenti, veicoli non idonei a quel tipo di trasporto e così via). Il Fisco inglese chiede l'Iva ai fornitori nazionali, dato che la mancanza di prova dell'uscita della merce la fa presumere immessa in consumo nello Stato. La Corte di giustizia ritiene che la disponibilità dei documenti di uscita, apparentemente regolari, giustifica la non imponibilità della vendita.

Meno frequente è il caso della sentenza C-184/05: il contribuente non dispone dei documenti di spedizione, e pretende che ci pensi la propria amministrazione finanziaria a chiedere al Fisco del Paese di destinazione se l'acquirente ha, come si usa dire, "Ivato" l'operazione nel suo Paese. Più che ovvia la risposta della Corte: sei tu contribuente che devi predisporre la documentazione, il Fisco può fare dei controlli a campione nell'altro Stato. Ricordiamo che l'obbligo degli elenchi riguarda le vendite, e solo alcuni Paesi, tra cui l'Italia, hanno l'Intra-acquisti. Con la conseguenza che l'indagine che veniva pretesa dal venditore avrebbe comportato l'impegno di verifiche sui clienti per il Fisco dell'altro Paese.

Ma come insegna la sentenza C-146/05, la non imponibilità della cessione intracomunitaria compete - ferma la prova dell'uscita dal Paese - anche nel caso, del tutto anomalo, in cui il contribuente avesse interposto fittizie triangolazioni nazionali, poi annullate sia dal venditore che dal compratore, senza alcun danno per l'Erario.